

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1961

(32^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri); « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (429) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE Pag. 314

« Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale » (1297) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 314, 317
BOCCASSI 315
DI GRAZIA 316
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 317
SIBILLE 316
VALLAURI 316
VARALDO, relatore 314, 316
ZANE 316

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani » (1344) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 320, 321
BITOSSÌ 321
BOCCASSI 321
SIBILLE, relatore 320

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1348) (D'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 322
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 322
ZANE 322

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Donati, Fiore, Grava,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)32^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

Mammucari, Militeri, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rimessione all'Assemblea dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) e: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (429)

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che oltre un quinto dei componenti della nostra Commissione, e precisamente i senatori Fiore, Bitossi, Mammucari, Simonucci e Boccassi, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) e « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (429), ambedue di iniziativa dei senatori Fiore ed altri, assegnati in sede deliberante alla 10^a Commissione, siano discussi e votati dal Senato.

L'esame dei disegni di legge sarà proseguito, pertanto, in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale » (1297) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore.* Onorevoli colleghi. L'Istituto di medicina sociale prende origine dall'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale, il quale, — riconosciuto in un primo tempo con regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, come istituto pubblico di assistenza e di beneficenza, — successivamente, con legge 9 dicembre 1928, n. 2945, fu trasferito alle dipendenze dell'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'Istituto restò alle dipendenze di detta Cassa, svolgendo una attività abbastanza larga e proficua, fino al 1942, anno in cui riacquistò la propria autonomia in forza del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assumendo il nome di « Istituto di medicina sociale » e fu sottoposto alla vigilanza dello allora Ministero delle corporazioni. Suo scopo principale era lo studio della situazione igienico-sanitaria nel campo del lavoro e dei suoi riflessi nel campo previdenziale.

All'Ente, inoltre, fu affidato il compito di svolgere opera di propaganda per porre in evidenza i pericoli di malattia insiti in particolari lavorazioni.

Con l'articolo 8 del menzionato decreto n. 1190 fu stabilito a favore dell'Istituto un contributo annuo a carico dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.

Successivamente, nel 1945, in forza dei poteri conferiti al Governo col regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 749, l'Ente fu sottoposto al regime commissariale, regime che sussiste tuttora.

Il disegno di legge al nostro esame è stato predisposto per un radicale riordinamento dell'Istituto stesso, che gli consenta di assolvere il proprio compito con l'efficienza necessaria a un Centro nazionale di studi.

Le attività specifiche che l'Istituto ha svolte, nel frattempo, sono molteplici: ha pubblicato, infatti, fin dal 1922 una rivista intitolata « Difesa sociale », un trattato di criminologia (mentre un altro ne ha in preparazione), una vasta Collana di studi sui problemi di medicina sociale, quaderni su

argomenti di medicina sociale, manuali di divulgazione ed altre pubblicazioni; ha, inoltre, organizzato convegni e incontri, ha provveduto ad indire concorsi per borse di studio; infine, dispone di una biblioteca di 25.000 volumi.

Il disegno di legge in esame contempla, nei suoi vari articoli, la riorganizzazione giuridica dell'Istituto, la cui denominazione sarà, d'ora innanzi, quella di « Istituto italiano di medicina sociale ».

Comunico agli onorevoli colleghi che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, e così anche la Commissione 11^a, pur con qualche riserva.

Il parere inviatoci dalla Commissione igiene e sanità, infatti, è il seguente:

« In considerazione delle finalità e dei compiti che vengono assegnati all'Istituto italiano di medicina sociale l'11^a Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1297, nel testo approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

« L'11^a Commissione tuttavia non può non formulare qualche riserva sull'organizzazione e sulle dipendenze dell'Istituto. La medicina sociale va gradualmente assumendo fisionomia di branca specializzata, cosicché sarebbe sembrato opportuno non farne un settore di studio avulso dalle Università anche in vista della necessità di imprimere nelle nuove generazioni di medici il senso della socialità della medicina.

« Similmente, la diretta dipendenza dello Istituto dal Ministero del lavoro sembrerebbe fissare agli studi dei confini che la medicina sociale non può accettare. Nè sembra che a dare all'Istituto il suo completo campo di lavoro sia sufficiente il concerto del Ministero della sanità richiamato in alcuni articoli del disegno di legge ».

Informo infine che la 5^a Commissione (Finanze e tesoro) non ci ha fatto pervenire il suo parere: pertanto, essendo trascorso il tempo utile, è da ritenersi che la Commissione finanze e tesoro non abbia nulla da eccepire. Il finanziamento dell'Istituto resta attribuito prevalentemente agli Enti previdenziali che sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione; il contributo a carico di

questi enti è determinato, per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962, nella misura di lire 125 milioni.

Un siffatto sistema contributivo trova la sua giustificazione nel fatto che l'attività dell'Istituto interessa in modo particolare gli Enti previdenziali; non si comprende, tuttavia, per quale ragione tali Enti, che traggono vantaggio dall'opera svolta dall'Istituto di medicina sociale, non abbiano dato vita per proprio conto ad un organismo del genere.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sarà composto: da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanità, da un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiscono al finanziamento, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante degli artigiani e da uno dei coltivatori diretti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Non risulta, per verità, che questi rappresentanti debbano essere scelti fra persone particolarmente competenti nel campo della medicina.

Si potrebbe forse sollevare qualche riserva relativamente alla misura del finanziamento; ma è da ritenere che la somma non sia eccessiva, se si considera il fatto che l'Istituto svolge un'attività capillare soprattutto nel settore della propaganda, allo scopo di mettere in evidenza i pericoli delle malattie professionali. Pertanto, concludendo la mia relazione, mi dichiaro favorevole al disegno di legge e chiedo senz'altro agli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

B O C C A S S I . Noi riteniamo che l'Istituto di medicina sociale meriti il nostro massimo apprezzamento per l'opera che svolge, con tanta efficacia, nel campo di sua specifica competenza.

È, infatti, da tenere in considerazione il fatto che molti sanitari e molti studiosi di discipline mediche vi ricorrono spesso, per poter trarre da esso e dalla sua biblioteca elementi utili per redigere relazioni o per condurre studi nei diversi campi della medicina.

Per tale motivo, riteniamo che la riorganizzazione dell'Istituto sia necessaria e, di

conseguenza, esprimiamo parere favorevole al provvedimento in esame.

SIBILLE. A mio avviso, l'azione che l'Istituto svolge presenta grande utilità, ed è rivolta a studiare sia i problemi relativi al lavoro industriale dei grandi centri, sia quelli relativi alle malattie della montagna.

È infatti a mia conoscenza che l'Istituto sta preparando un convegno su quest'ultima materia.

Se si considera il fatto che il 47 per cento del territorio nazionale è costituito da zone montane, si può comprendere facilmente di quale utilità saranno tali studi.

Ritengo, inoltre, che il contributo stabilito per il finanziamento dell'Istituto non sia eccessivo, per permettere all'Istituto stesso di svolgere con una certa tranquillità una azione seria e positiva.

VALLAURI. Nell'articolo 12 del disegno di legge è detto che al raggiungimento degli scopi indicati all'articolo 2 l'Istituto provvede, oltre che col contributo degli Enti previdenziali, anche con le rendite del suo patrimonio.

Vorrei, appunto, chiedere all'onorevole relatore in che cosa consista tale patrimonio.

VARALDO, relatore. Esattamente non saprei dirlo; ritengo, comunque, che tale patrimonio non abbia grande consistenza.

DIGRAZIA. Anche io sono del parere che l'Istituto italiano di medicina sociale rivesta un grandissimo interesse; tuttavia, mi pare che, come esso è organizzato, la sua funzione — non soltanto consultiva, ma anche sperimentale — non sia considerata e valorizzata quanto meriterebbe.

Nell'applicazione della medicina sociale si è proceduto, per così dire, per tappe graduali e si è riusciti ad impostare una organizzazione veramente ammirevole; e tuttavia vi sono ancora, nel campo dell'assistenza medico-sociale, molti punti deboli.

Questi punti deboli, a mio avviso, dovrebbero essere studiati proprio dall'Istituto di medicina sociale; ma in proposito è necessario mettere in evidenza il fatto che in esso

non vi è una prevalenza dell'elemento tecnico nel settore della medicina vera e propria.

Ho l'impressione, pertanto, che l'Istituto di medicina sociale sia utile semplicemente per un'azione indicativa o di stimolo da svolgersi in altri ambienti, come ad esempio quello universitario, specializzati nella materia.

Quindi, secondo il mio parere, è necessario che l'Ente esista, ma è anche necessario, se si vuol fare qualcosa di serio, che esso sia organizzato in maniera molto più complessa e con carattere veramente scientifico.

Le rendite annuali di cui l'Istituto può disporre sono senz'altro modestissime; tuttavia sarà sufficiente che in caso di bisogno i vari Enti mutualistici, che trarranno benefici dall'attività svolta dall'Istituto stesso, aumentino il contributo annuo a loro carico.

Pure sperando, quindi, in una maggiore valorizzazione dell'Istituto, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere senza altro approvato.

ZANE. Nella relazione svolta dal senatore Varaldo mi è parso di notare un riferimento all'attività antinfortunistica dell'Istituto di medicina sociale, sia pure limitata al puro studio.

Se il riferimento è esatto, c'è da domandarsi se non si venga a determinare una sovrapposizione di compiti tra l'Istituto di medicina sociale e l'Ente nazionale prevenzione infortuni; pertanto, riterrei opportuno che la definizione dei compiti prevista all'articolo 2 fosse specificata con maggior precisione.

Questo, a mio avviso, anche in relazione ai compiti nuovi che l'Istituto potrà svolgere, sia pure soltanto con lo studio, nel campo dell'infortunistica stradale.

Per tali motivi, ritengo anch'io più che opportuno che l'Istituto italiano di medicina sociale venga ulteriormente potenziato: e le perplessità che avevo nutrite in un primo tempo a proposito del finanziamento dell'Ente sono senz'altro superate.

Concludo il mio intervento, esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo punto della discussione, il compito del rappresentante del Governo è soprattutto quello di ringraziare gli onorevoli senatori, in quanto hanno espresso parere favorevole al disegno di legge.

Come è già stato rilevato, l'Istituto ha essenzialmente funzioni di studio; in particolare, nel secondo comma dell'articolo 2 è detto « nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attività, l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Università ed altre Istituzioni scientifiche e culturali ».

Ritengo, quindi, che anche le riserve manifestate dall'11^a Commissione dovrebbero essere facilmente superate, solo che si considerasse questa funzione preminente dell'Istituto, per cui appare estremamente logico che esso dipenda in primo luogo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non disgiunto tuttavia da quello della sanità.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in ordine al finanziamento dell'Istituto stesso, ritengo che queste siano senz'altro superabili, dal momento che tale finanziamento, come è precisato nell'articolo 12, è assicurato dal contributo degli Enti previdenziali, contributo che per gli esercizi 1961 e 1962 è già determinato nella misura di 125 milioni e che per gli esercizi successivi sarà determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della sanità.

Appare evidente che gli Enti previdenziali sono chiamati a provvedere agli scopi dello Istituto con un contributo annuo, per il fatto che l'attività dell'Ente si svolge proprio a loro vantaggio.

A me pare, pertanto, che si possa tranquillamente approvare il provvedimento in discussione, il quale potenzia un organismo che ha già dato prova sufficiente di perseguire effettivamente gli scopi per i quali è stato istituito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.

Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attività, l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Università ed altre Istituzioni scientifiche e culturali.

(È approvato).

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)32^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanità;

2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché sul conto consuntivo;

c) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

d) delibera sul regolamento organico del personale;

e) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.

(È approvato).

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui al n. 1) dell'articolo 5;

c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5;

d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5;

e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5;

f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5.

La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.

(È approvato).

Art. 7.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(È approvato).

Art. 8.

Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 9.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, e da tre funzionari rispettivamente designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 10.

L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 11.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

Art. 12.

Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:

con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;

con le rendite del suo patrimonio;

con i contributi volontari di enti e di privati;

con i proventi delle attività da esso esplicate.

Il contributo degli Enti previdenziali è determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto è determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

(È approvato).

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)32^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

Per ogni esercizio devono essere compilati: il bilancio preventivo ai sensi del precedente articolo ed il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al Consiglio di amministrazione.

I bilanci devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio, per il preventivo, e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio stesso per il consuntivo.

Entro un mese dalle relative delibere i bilanci devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro.

Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro.

(*E approvato*).

Art. 14.

L'Istituto italiano di medicina sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanità.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanità può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani » (1344) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SIBILLE, *relatore*. Onorevoli senatori, nel secondo semestre del 1957 ha avuto inizio l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani.

L'esperienza del primo triennio di applicazione della relativa legge (n. 1533 del 29 dicembre 1956) ha fatto constatare che una serie di imponderabili problemi non previsti (così come accadde per la categoria dei coltivatori diretti) è venuta ad aggravare l'onere contributivo a carico della categoria artigianale.

Il Ministero del lavoro si è fatto carico del problema con particolare sensibilità, dinanzi al chiaro raffronto tra i dati relativi al 1958 a quelli relativi al 1959.

Si è così rilevato che:

a) il costo medio annuo dell'assistenza ospedaliera per ogni assicurato è passato da lire 1.774 a lire 2.072, mentre l'indice di frequenza di ricovero è passato da 5,50 a 6,02 e quello di degenza in giorni da 0,67 a 0,72;

b) il costo medio dell'assistenza specialistica per ogni assicurato è passato da lire 441 a lire 593, mentre l'indice di frequenza è aumentato da 26,71 a 59,73.

Nel complesso il costo medio per ogni assicurato è passato da lire 2.761 a lire 3.552.

Si è dovuto così, nel 1959, imporre un'addizionale al contributo a carico degli assicurati per un ammontare medio unitario di lire 1838; e ciò nonostante ci si trova di fronte ad un *deficit* di lire 468.815.100.

Prevedendosi per il 1960 un incremento dei costi assistenziali, al fine di evitare, almeno parzialmente, un altro appesantimento del contributo degli artigiani, si è ritenuto opportuno stabilire un onere aggiuntivo a carico dello Stato: a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, vi sarà perciò un concorso globale annuo di 675 milioni da parte dello Stato, in aggiunta al contributo di lire 1.500 annue per ciascun assistibile previsto dalla legge n. 1533 del 1956.

La minore elevazione del contributo alla assicurazione di malattia degli artigiani nei confronti di quella dei coltivatori diretti può trovare una spiegazione nella differenza fra il contributo medio aziendale capitaro, che per i coltivatori diretti è di lire 2.124 rispetto a lire 1.838 per gli artigiani.

L'onere ha la sua copertura sul capitolo n. 388, nel Fondo per sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso: dove, sotto il titolo «aumento del contributo dello Stato per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti», esiste uno stanziamento di 3.250 milioni, che vengono suddivisi fra coltivatori diretti ed artigiani in ragione di 2.575 milioni ai coltivatori diretti e 675 milioni agli artigiani.

La Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge, ed io penso che il Senato vorrà approvarlo a sua volta, pur esprimendo alcune perplessità sulla sua sufficienza ad evitare maggiori oneri a carico degli artigiani.

Prendiamo atto di questa sensibile attenzione del Ministero, quale garanzia di eguale attenzione per gli sviluppi futuri e per le necessità di ancor più adeguate provvidenze intese a venire incontro a questa categoria di cittadini, benemerita per la sua intelligente cooperazione alle più svariate attività umane, dal campo del lavoro scientifico ed artistico a quello del lavoro manuale, tesa al progresso della Patria e dell'Europa in tutta la sua accezione geografica dall'Atlantico agli Urali.

B O C C A S S I. Noi siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge.

B I T O S S I. Debbo aggiungere che rimangono in noi le perplessità che già abbiamo avuto occasione di manifestare in ordine alla sufficienza delle somme stanziare. Noi approviamo, pertanto, il provvedimento, ma esprimiamo l'augurio che non si verifichi ciò che è accaduto per i coltivatori diretti, nel qual caso l'onere ricadrebbe proprio sulla categoria degli artigiani, che il relatore stesso ha definito benemerita.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto nella misura:

a) di lire 1.500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;

b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'alinea b) dell'articolo 23 della predetta legge.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 675 milioni, di cui alla lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Reppi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1348) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Reppi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi certamente ricordano, il relatore, senatore De Bosio, ha già svolto nella precedente seduta la sua relazione: egli si è espresso in senso favorevole al disegno di legge, ma ha sostenuto l'opportunità di sostituire il termine del 30 giugno 1961, in esso previsto, con quello del 31 dicembre 1961.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire la data del 30 giugno 1961 con quella del 31 dicembre 1961.

Z A N E. Concordo sull'opportunità di modificare il termine della proroga, ed anzi mi chiedo se non sarebbe meglio portarlo addirittura al 30 giugno 1962.

Infatti ci troviamo troppo spesso di fronte alla necessità di rinnovare proroghe che si dimostrano insufficienti.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo consente sull'opportunità di prorogare il termine nel modo proposto dal relatore, ritenendo che nel frattempo si potrà affrontare e risolvere la questione del Fondo nella sua integrità. Posso assicurare, infatti, la Commissione che i lavori della Camera relativi al problema in oggetto sono già a buon punto: pertanto si può presumere che il termine del 31 dicembre 1961 sarà sufficiente.

P R E S I D E N T E. In linea di massima io sarei favorevole a una proroga più lunga, secondo quanto ha prospettato il senatore Zane, ma in questo caso la dichiarazione del Sottosegretario ci dà la garanzia che non sarà necessario concedere una nuova proroga allo scadere del termine proposto dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1º gennaio 1961.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari